

« 17. Composti dell'arsenico

1. Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
 - carene di imbarcazioni,
 - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,
 - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.
2. Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.
3. Non devono essere usati nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere commercializzati.
4. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:
 - a) Le sostanze ed i preparati per la protezione del legno possono essere usati negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C autorizzate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del dl. n. 25/02/00 n. 174. Il legno così trattato non deve essere commercializzato prima del completo fissaggio del conservante.
 - b) Il legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali, di cui alla lettera a), può essere commercializzato se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che i non addetti abbiano un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:
 - nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,
 - nei ponti,
 - nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti,
 - nelle barriere antirumore,
 - nei sistemi di protezione dalle valanghe,
 - nelle recinzioni e barriere autostradali,
 - nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,
 - nelle strutture per il contenimento della terra,
 - nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,
 - nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.
 - c) Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata".
 - d) Il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere usato:
 - in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,
 - in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,
 - nelle acque marine,
 - per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),
 - in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.
5. Il legno trattato con composti dell'arsenico che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme del presente decreto può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.
6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme del presente decreto :
 - può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),
 - può essere immesso sul mercato dell'usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).
7. Il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007:
 - può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),
 - può essere immesso sul mercato dell'usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).»
8. Il legno, a decorrere dal 30 settembre 2007, non potrà essere più trattato con soluzioni RCA, fatte salve le condizioni di cui al punto 4.